



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE ACCISE - ENERGIE E ALCOLI**

**Ufficio Controlli Accise – energie e alcoli**

Prot.: 398746/RU

Roma, 5 luglio 2023

A: LABORATORI DI TARATURA  
AUTORIZZATI E TITOLARI DI  
NULLA OSTA PREVENTIVO

DIREZIONI TERRITORIALI

UFFICI DELLE DOGANE

*e, p.c.* A: DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E  
DIGITAL TRANSFORMATION

UFFICIO ACCISE SUL GN, SULL'EE  
E TASSAZIONE A FINI AMBIENTALI

UFFICIO ACCISE SUI PRODOTTI  
ENERGETICI E ALCOLICI

OGGETTO: Disposizioni per l'identificazione del tecnico verificatore nei certificati telematici.

Com'è noto, l'attrezzatura minima che un tecnico verificatore deve avere al seguito per le prove in impianto sui sistemi di misura dell'EE è costituita, tra l'altro, da un punzone numerato allo stesso assegnato nominativamente dal laboratorio autorizzato di cui è dipendente in via esclusiva, nonché dal materiale necessario per il suggellamento<sup>(1)</sup>.

Qualora la verifica sia condotta su contatori che non abbiano predisposizione per suggelli fisici, il predetto punzone numerato è sostituito da un'etichetta personale<sup>(2)</sup> anti rimozione sempre assegnata nominativamente a ciascun tecnico verificatore dal laboratorio autorizzato di appartenenza.

Il punzone numerato e l'etichetta personale consentono di risalire univocamente al laboratorio e al tecnico che ha materialmente effettuato la prova del sistema di misura fiscale dell'EE.

Al fine di uniformare la redazione dei certificati telematici emessi da codesti laboratori autorizzati conformemente alla predetta disposizione, si forniscono le seguenti prescrizioni operative.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. circolare 23D/2015, tra l'altro, al punto 3.2 *Attrezzature di verifica*, prescrive, in linea con il requisito 6.2.4 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 nonché circolare 27/2021 – allegato 1 punto 4.4

<sup>(2)</sup> Cfr. Circolare 6D/2017 *Risposta 18*



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE ACCISE - ENERGIE E ALCOLI**

**Ufficio Controlli Accise – energie e alcoli**

1. Codesti laboratori dovranno definire l'elenco del proprio personale tecnico verificatore operativo con l'indicazione del codice fiscale e dell'*identificativo univoco*<sup>[3]</sup> del punzone numerato e, eventualmente, dell'etichetta personale, allo stesso esclusivamente assegnati.

L'elenco redatto secondo il file *Excel* allegato<sup>[4]</sup> dovrà essere trasmesso alla casella istituzionale dell'Ufficio in epigrafe e dell'UD competente sulla sede del laboratorio entro trenta giorni dalla presente nota.

Con analoga modalità dovranno essere denunciate eventuali, successive modifiche al predetto elenco.

Qualora dovesse interrompersi la collaborazione tra laboratorio e tecnico, non si potrà riutilizzare l'identificativo univoco e non si potranno più utilizzare il punzone numerato, ed eventualmente l'etichetta personale, corrispondenti.

2. Nella redazione del certificato di verifica in campo<sup>(5)</sup> da parte di codesti Laboratori, utilizzando il tracciato record "*C2\_Verifica in campo*", nella compilazione della sezione 100 "*suggelli riscontrati/movimentati*", si dovrà dare priorità all'inserimento dei suggelli applicati, e, successivamente, si dovranno inserire i suggelli presenti e poi quelli rimossi. Qualora si superasse la massima molteplicità prevista<sup>[6]</sup>, ulteriori suggelli potranno essere elencati nel campo *Note*.

Nel caso dei suggelli applicati, la valorizzazione dei campi avverrà come segue, a seconda delle seguenti evenienze, pena il rigetto del certificato da parte del sistema<sup>[7]</sup>:

- a) Suggellamento effettuato dal solo tecnico verificatore:  
sezione 100 "*suggelli riscontrati/movimentati*"
  - campo 100.2 "*suggelli movimentati*" = identificativo univoco del punzone e, eventualmente, dell'etichetta personale, del tecnico verificatore<sup>[8]</sup>;
  - campo 100.3 "*App.-Pres.-Rimossi?*" = 1 (applicati dal tecnico verificatore);sezione "*Firme*"
  - campo 102 "*tecnico verificatore?*" = codice fiscale del suddetto tecnico verificatore;

---

[3] Trattasi di un codice alfanumerico con lunghezza massima di 50 caratteri, non riutilizzabile

[4] Compilare la colonna *Fondo Scala dello Strumento Campione*, con il valore massimo ammissibile per gli strumenti in dotazione al laboratorio, a sua volta compreso nel *range* previsto dal tipo di autorizzazione. Pertanto, tale campo sarà compilato solo dai laboratori autorizzati alla taratura TV, i cui *range* normativi (cfr. standard internazionale IEC 60038) sono:

- Bassa tensione (BT) 0-1000 Volt
- Media tensione (MT) 1001-35000 Volt
- Alta Tensione (AT) 35001- in poi Volt

[5] Cfr. Circolare 18D/2015 Certificato verifica in campo sistema di misura

[6] 15 righe

[7] Controllo informatico, di congruità, bloccante

[8] Come comunicato in base al punto 1, pena il rigetto del certificato



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE ACCISE - ENERGIE E ALCOLI**

**Ufficio Controlli Accise – energie e alcoli**

- b) Suggellamento effettuato dal solo funzionario ADM:  
sezione 100 “*suggelli riscontrati/ movimentati*”
- campo 100.2 “*suggelli movimentati*” = identificativo univoco del punzone del funzionario ADM;
  - campo 100.3 “*App.-Pres.-Rimossi*” = 4 (applicati dal funzionario ADM);
- sezione “*Firme*”
- campo 102 “*tecnico verificatore*” = codice fiscale del tecnico verificatore del laboratorio, presente;
- c) Suggellamento effettuato dal tecnico verificatore e dal funzionario ADM:  
sezione 100 “*suggelli riscontrati/ movimentati*”
- campo 100.2 “*suggelli movimentati*” = identificativo univoco del punzone e, eventualmente, dell’etichetta, del tecnico verificatore<sup>[9]</sup> | <sup>[10]</sup> identificativo univoco del punzone del funzionario ADM;
  - campo 100.3 “*App.-Pres.-Rimossi*” = 5 (applicati dal tecnico verificatore e dal funzionario ADM);
- sezione “*Firme*”
- campo 102 “*tecnico verificatore*” = codice fiscale del suddetto tecnico verificatore;
- d) Suggellamento con piombi di plastica (dotazione ADM):  
sezione 100 “*suggelli riscontrati/ movimentati*”
- campo 100.2 “*suggelli movimentati*” = numero seriale del piombo in plastica ADM;
  - campo 100.3 “*App.-Pres.-Rimossi*” = 6 (applicati piomb ADM);
- sezione “*Firme*”
- campo 102 “*tecnico verificatore*” = codice fiscale del tecnico verificatore del laboratorio, presente;
- e) Suggellamento effettuato sia dal tecnico verificatore sia con piombi di plastica in dotazione ADM:  
sezione 100 “*suggelli riscontrati/ movimentati*”
- campo 100.2 “*suggelli movimentati*” = identificativo univoco del punzone e, eventualmente, dell’etichetta, del tecnico verificatore<sup>[11]</sup> | <sup>[12]</sup> numero seriale del piombo in plastica ADM;
  - campo 100.3 “*App.-Pres.-Rimossi*” = 7 (applicati dal tecnico verificatore e piomb ADM);
- sezione “*Firme*”
- campo 102 “*tecnico verificatore*” = codice fiscale del suddetto tecnico verificatore.

---

<sup>[9]</sup> Come comunicato in base al punto 1, pena il rigetto del certificato

<sup>[10]</sup> Sequenza di caratteri speciali divisori obbligatoria: spazio barra verticale spazio

<sup>[11]</sup> Come comunicato in base al punto 1, pena il rigetto del certificato

<sup>[12]</sup> Sequenza di caratteri speciali divisori obbligatoria: spazio barra verticale spazio



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE ACCISE - ENERGIE E ALCOLI**

**Ufficio Controlli Accise – energie e alcoli**

3. Nella redazione del certificato di verifica in laboratorio dei contatori<sup>(13)</sup> da parte di codesti Laboratori, utilizzando il tracciato record “C1\_VerificaLabor-Contatore”, la compilazione della sezione 100 “*suggelli riscontrati/ movimentati*”, si valorizzerà come segue:
  - campo 37.1 “*suggelli movimentati*” = identificativo univoco del punzone e, eventualmente, dell’etichetta, del tecnico verificatore<sup>(14)</sup>;
  - campo 37.2 “*App.-Pres.-Rimossi*” = 1 (applicati dal tecnico verificatore).
  
4. In tutti i certificati di verifica in laboratorio<sup>(15)</sup> sarà aggiunto, nella sezione *Firma*, il campo “*tecnico verificatore*”<sup>(16)</sup> che, al pari di quanto disposto per i certificati di verifica in campo, dovrà essere valorizzato con il codice fiscale del tecnico verificatore del laboratorio che effettua la verifica.

Di conseguenza, il nome e cognome del tecnico compariranno anche nel *layout* dei suddetti certificati.

Relativamente a tale ultimo aspetto, per l’adeguamento del software, sarà prevista una fase sperimentale della trasmissione telematica della durata di 60 giorni, in ambiente di addestramento.

Codesti Laboratori sono tenuti ad effettuare la relativa sperimentazione in base alle disposizioni che saranno allo scopo impartite con successiva nota della Direzione Organizzazione e Digital Transformation.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*

Claudio Oliviero

**Firmato digitalmente**

**ALLEGATO: 1**

---

<sup>(13)</sup> Cfr. Circolare 18D/2015 Certificato tipo C1 - verifica in laboratorio del contatore

<sup>(14)</sup> Come comunicato in base al punto 1, pena il rigetto del certificato

<sup>(15)</sup> Cfr. Circolare 18D/2015 Certificato tipo C1 - verifica in laboratorio del contatore e Circolare 24D/2015 per il Certificato tipo C4 - verifica in laboratorio (TA) e per il Certificato tipo C5 - verifica in laboratorio (TV)

<sup>(16)</sup> Analogamente a quanto già definito per il tracciato record del Certificato tipo C2 - Verifica in campo

